

### **Approfondimento per il pubblico impiego sulla scelta della sede di lavoro.**

La Circolare Ministero Lavoro e Previdenza Sociale n. 28/93 precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

Con la recente Sentenza Corte Cassazione 29 agosto 2002, n. 12692, riferita al caso di un lavoratore che richiede il trasferimento per esigenze di assistenza del familiare portatore di handicap grave, stabilisce che l'*art. 33 comma 5* Legge n. 104/92 deve essere interpretato nel senso che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell'handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non è assoluto o illimitato, ma presuppone la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - il diritto all'effettiva tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico - in un danno per la collettività.

Il Consiglio di Stato in diversi pronunciamenti ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e che non è consentito l'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di assegnazione.

Inoltre la normativa prevede che:

- il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, può valere soltanto nell'ambito della medesima Amministrazione o Ente di appartenenza (Circolare Ministero Funzione Pubblica 26 giugno 1992, n. 90543/7/448) - per esempio non è possibile invocare la Legge n. 104/92 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra o da un Comune ad un'altro;
- il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere Consiglio di Stato 10 dicembre 1996, n. 1813);
- nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata Circostrizione territoriale, il posto presso diversa Circostrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge n. 104/92 (Parere Consiglio di Stato 10 dicembre 1996, n. 1813).

Nella Circolare INPDAP n. 34/2000 si conferma che:

- il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza organica) del posto in cui si intende essere assegnati o rimanere;
- lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti (per esempio, mutamento della condizione sanitaria), con conseguente revoca del provvedimento.

Si sottolinea, inoltre, che molte Pubbliche Amministrazioni (per esempio, Scuola, Guardia di Finanza) hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione. Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto anche dal Contratto di lavoro e dai Regolamenti di categoria.

## **Approfondimento sito [www.aism.it](http://www.aism.it) 05/11/2009**

La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro, allegando la certificazione di handicap e di invalidità (nel caso dell'*art. 21*); la certificazione di handicap grave nel caso dell'*art. 33*.